


# B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)

## Panoramica sulla normativa



### Dall'INTEGRAZIONE all' INCLUSIONE

L'integrazione delle persone con disabilità nella scuola di tutti ha inizio nei primi anni Settanta, quando viene promulgata la legge 118/71. Però, è con la **Legge 517/77** che ha ufficialmente inizio il processo di inserimento delle persone con disabilità nelle scuole del nostro Paese, sempre all'insegna dell'obiettivo di integrarle.

Successivamente, la **Legge 104/92**, generalizza l'integrazione e sancisce il diritto all'istruzione e all'educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap precisando che "l'esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". Il sostegno alle persone con disabilità effettuato nella scuola pubblica "di tutti e per tutti", che si sostanzia attraverso i docenti abilitati nell'insegnamento delle discipline e poi specializzati per favorire l'inclusione, costituisce un vero e proprio punto di riferimento mondiale della pedagogia speciale. L'integrazione dell'alunno disabile avviene attraverso l'integrazione di tutti i servizi preposti.

Il **DPR 24 febbraio 1994** "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap" decreta l'articolazione della compilazione dei documenti specifici quali la DF (Diagnosi Funzionale), il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) da parte delle U.S.L. (Unità Sanitarie Locali). Sono previsti inoltre gli accordi di programma, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP: composto da docenti, operatori dei servizi sociali e genitori; incaricato di programmare le attività idonee all'integrazione del bambino).

**Testo Unico L. 297/94:** L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe rappresenta la "vera" natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione.

**LEGGE n. 17 del 28/01/1999** "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". La legge apporta modifiche e integrazione agli articoli 13 e 16 della Legge quadro 104/92 in favore degli studenti handicappati iscritti all'università.

**LEGGE n. 328 dell'08/11/2000** "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". In particolare l'articolo 14 prevede "per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale".

**Legge 28 marzo 2003 n. 53.** Legge delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

**NOTA n. 4274 del 4 agosto 2009** "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"

Un notevole cambiamento si ha con la **LEGGE n. 170 dell'8/10/2010** sui DSA: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

Nel **Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011**, emanato in attuazione della Legge 170/2010, i DSA rappresentano una questione distinta dalle problematiche dell'handicap. Il Decreto, con l'Allegato: "Linee guida", illustra in modo puntuale e articolato i percorsi didattici da privilegiare con gli alunni affetti da DSA e apre un canale di tutela del diritto allo studio diverso da quello previsto dalla L. 104/92 perché focalizzato sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e di valutazione.

L'espressione "**Bisogni Educativi Speciali**" (**BES**) entra in uso in Italia con l'emanazione della **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e successiva **C.M. n° 8 del 6 marzo 2013**, che riprende le indicazioni UNESCO del 1977. Il concetto di Bisogno Educativo Speciale si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale. Con questa direttiva:

- ✚ tutti docenti sono chiamati a compilare un PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni DSA e "altri BES", mentre per gli alunni certificati, resta la compilazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato);
- ✚ si istituisce il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che nell'art. 15 della legge 104/92 era Gruppo di Lavoro per l'Integrazione);
- ✚ si prevede (Nota n.1551 del 27 giugno 2013) come strumento programmatico la formulazione del PAI che deve essere predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che comprende al suo interno il vecchio GLHI) e deve essere approvato dal Collegio dei docenti

**Nota Ministeriale prot. n. 4798 del 25 luglio 2015:** ribadisce la necessità del coinvolgimento di tutto il personale docente, curriculare e per le attività di sostegno.

**La legge 107 varata a luglio del 2015**, meglio conosciuta come “Buona scuola”, ha dato una delega in bianco al governo in merito all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Successivamente a Maggio del 2017 sono stati pubblicati otto decreti legislativi entrati in vigore dal 31/05/2017, di cui uno riguardante l’inclusione scolastica.

**Il D.LGS. n. 66/17** “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” ridefinisce molte delle procedure previste per gli alunni con disabilità, riformando non pochi aspetti della L. n. 104/92.

I cambiamenti previsti dal decreto n. 66 saranno di fatto introdotti solo a partire dal primo gennaio 2019. L’unica eccezione riguarda i gruppi di lavoro regionali e di istituto che partiranno dal 1° settembre 2017.

### **Cosa cambia in concreto? (Aspetti significativi)**

**Il decreto, dopo le disposizioni iniziali, definisce, nel Capo II le prestazioni previste per l’inclusione scolastica.**

ART. 3 –Una prima osservazione riguarda l’assegnazione alle scuole dei collaboratori scolastici. Si prevede, infatti, che svolgano i compiti di assistenza previsti dal profilo professionale. Pertanto, nell’assegnazione delle risorse, si dovrà tener conto del genere degli alunni. Un altro aspetto interessante riguarda l’individuazione di criteri per la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all’assistenza per l’autonomia e comunicazione, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi. Resta compito degli enti locali provvedere alla dotazione di assistenti all’autonomia e comunicazione, ai servizi per il trasporto, all’accessibilità delle scuole.

ART. 4 –L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) è chiamato a definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base di diversi criteri: livello di inclusività del Piano triennale dell’Offerta Formativa delle scuole, realizzazione di percorsi per la personalizzazione e individualizzazione, coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione, realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale, utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento, grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, di strutture e spazi.

**Il Capo III riguarda le procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica.**

ART. 5 – La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata all’INPS. Vengono introdotti dei cambiamenti nelle commissioni mediche e nella documentazione da stilare un Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), sostituirà integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Tale documento sarà prodotto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, di cui al DPR del 24/02/94. Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica, è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un rappresentante.

dell'amministrazione scolastica, è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni.

#### **Il Capo IV riguarda la Progettazione e l'organizzazione scolastica per l'inclusione.**

ART. 6 - Il Progetto individuale, di cui alla L. n. 328/00 è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Le prestazioni, i servizi e le misure previste sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

ART. 7- Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare, tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento, individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi. Dev'essere redatto all'inizio di ogni anno scolastico e aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni

ART. 8- Ogni istituzione scolastica predispose il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse.

ART. 9 Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio. Per ogni ambito territoriale è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e coordinamento il GIT è integrato da associazioni, ASL ed enti locali. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti, eventualmente personale ATA e specialisti ASL. Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti nell'attuazione dei PEI.

ART. 10 - Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno. Il GIT, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei PEI, dei Progetti individuali, sentiti i dirigenti, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR, che infine, assegna le risorse.

#### **Il Capo V è dedicato alla Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.**

#### Bibliografia:

- [http://icmpolo.gov.it/wp-content/uploads/sites/45/2016/07/NORMATIVA-INCLUSIONE\\_Prof-Redavid.pdf](http://icmpolo.gov.it/wp-content/uploads/sites/45/2016/07/NORMATIVA-INCLUSIONE_Prof-Redavid.pdf)
- <http://www.flcgil.it/scuola/deleghe-legge-107-15-promozione-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita-commento.flc>
- <http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170517/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.pdf>
- [http://oppi.it/wp-content/uploads/2017/05/oppinfo121\\_042-050\\_Dellisola.pdf](http://oppi.it/wp-content/uploads/2017/05/oppinfo121_042-050_Dellisola.pdf)

- <https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/la-nuova-inclusione-e-legge-cosa-cambia-in-concreto>